



Università degli Studi Guglielmo Marconi



CONVENZIONE

TRA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI (di seguito anche l' "Università", "UniMarconi" o l' "Ateneo") con sede legale in Roma, Via Plinio, n° 44 - 00193 Roma, P.IVA e C.F. 07154361005, nella persona del Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. Dott. Alessio Acomanni, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università, indirizzo pec da utilizzare per le comunicazioni relative alla presente convenzione: amministrazione@pec.unimarconi.it, (d'ora in avanti anche "Unimarconi");

E

FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L'ARCO – FITARCO, C.F.: 80063130159, P. IVA 05525461009, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, il Presidente Federale, Dott. Vittorio Polidori, con sede legale in Roma, alla Via Vitorchiano 113/115, 00189, indirizzo pec da utilizzare per le comunicazioni relative alla presente convenzione: segreteria.generale@pec.fitarco.it (d'ora in avanti anche "Ente convenzionato")

nel prosieguo, congiuntamente, le "Parti" e, singolarmente la "Parte".

VISTO

- il D.M. n. 270/2004, recante modifiche al Regolamento "Norme Concernenti l'autonomia Didattica Degli Atenei", approvato con D.M. n. 509/1999;
- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in Materia di Organizzazione delle Università, di Personale Accademico e Reclutamento, nonché Delega al Governo per Incentivare la Qualità e l'Efficienza del Sistema Universitario" ed in particolare il titolo II, art. 14 "Disciplina di Riconoscimento dei Crediti".

PREMESSO CHE

- è interesse dell'Ente Convenzionato offrire l'opportunità di accedere ad una formazione di livello universitario, nonché ad un costante aggiornamento professionale, al fine di implementare le competenze e le opportunità di crescita nel proprio ambito lavorativo;
- presso l'Università sono attivi Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale, nonché Master Universitari di I e II livello, che rispondono alle diverse esigenze formative e professionali, offrendo percorsi di studio che soddisfano elevati standard di qualità e adeguamento alle sfide del mercato del lavoro contemporaneo.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 – Finalità e oggetto

2.1 Con la presente Convenzione le Parti intendono incoraggiare la formazione universitaria del personale dipendente/associato/iscritto dell'Ente Convenzionato anche attraverso una diffusa attività di informazione delle iniziative formative dell'Università.

2.2 A tal fine, l'Ente Convenzionato si impegna a promuovere presso i propri dipendenti/associati/iscritti, l'offerta formativa dell'Università, attraverso i canali informativi più adeguati e attenendosi esclusivamente al materiale informativo e promozionale messo a disposizione anche attraverso il sito web dell'Ateneo.

2.3 Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche ai familiari del personale dipendente/associato/iscritto dell'Ente Convenzionato.

2.4 Per usufruire delle agevolazioni previste dalla presente Convenzione, lo studente dovrà allegare, al momento dell'immatricolazione, idonea documentazione attestante il proprio status di dipendente/iscritto/associato dell'Ente Convenzionato o quello di un proprio familiare.

Art. 3 – Agevolazioni

3.1 Fermo restando i requisiti previsti dalla legge per l'accesso alla formazione universitaria e post-lauream, l'UniMarconi si impegna ad applicare una riduzione complessiva delle tasse universitarie previste per i Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e Master di II Livello, attivati presso l'Università, pari al 10 % (dieci per cento) da calcolare sulla tassa ordinaria di iscrizione prevista per la totalità degli studenti, come pubblicato sul sito web di Ateneo: www.unimarconi.it (esclusa tassa regionale per il diritto allo studio, diritti di bolli e di segreteria: tasse per esami fuori sede e tesi e simili).

3.2. Ai fine di beneficiare della riduzione di cui al precedente art. 3.1. sarà necessario che il soggetto che intende procedere all'iscrizione, in sede di registrazione inserisca il codice: **CIO1822**, relativo alla presente convenzione.

3.3 Sono esclusi tutti gli orientamenti in partnership. La scontistica non è cumulabile con altre agevolazioni e non sarà applicabile per gli anni fuori corso.

Art. 4 – Durata, rinnovo e recesso

4.1 La presente Convenzione, che non comporta per le Parti alcun onere ha la durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovata, salvo disdetta di una delle Parti da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata a.r. e/o di pec almeno un mese prima della scadenza.

4.2 Ciascuna Parte potrà recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata a.r. o pec, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. L'eventuale recesso di una delle Parti non inficia le agevolazioni in favore degli studenti già iscritti ai corsi.

4.3 In caso di scadenza della Convenzione, ovvero di recesso, le Parti concordano fin d'ora di portare comunque a conclusione le attività di formazione in corso.

Art. 5 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

5.1. Ciascuna delle Parti si impegna a non fare uso del marchio, della denominazione o di altri segni distintivi dell'altra Parte o delle sue Strutture a fini distintivi o pubblicitari, salvo previa autorizzazione scritta specifica. Resta salva la facoltà di utilizzo libero prevista dalla normativa vigente, ex Art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005, della sola denominazione a fini descrittivi, a condizione che tale utilizzo sia veritiero e sia preventivamente comunicato all'altra Parte.

5.2 In deroga a quanto sopra, le Parti si autorizzano sin da ora a utilizzare i rispettivi segni distintivi per scopi di comunicazione istituzionale relativi alla presente Convenzione, inclusa la pubblicazione di informazioni sui rispettivi siti web e sui materiali istituzionali, al fine di informare terzi dell'esistenza e dei contenuti essenziali della Convenzione. Per tale utilizzo autorizzato, ciascuna Parte comunicherà all'altra i segni distintivi da utilizzare.

Art. 6 – Risoluzione

6.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., costituiscono eventi risolutivi del presente rapporto:

- l'inosservanza degli impegni previsti di cui all'art. 2;
- violazione degli obblighi di cui all'art. 5;

- colpa grave, negligenza, imperizia e malafede contrattuale;
- atti o fatti lesivi dell'immagine di ciascuna parte.

6.2 In tutti i casi di risoluzione sopra citati, resta salvo il diritto di ciascuna Parte al risarcimento di tutti i danni - diretti ed indiretti - subiti, ivi incluso il danno all'immagine.

6.3 La risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui una Parte comunicherà all'altra, mediante raccomandata a.r. o pec, che intende avvalersi ex art. 1456 c.c. della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

6.4 Resta inteso che la risoluzione non pregiudicherà l'utile conclusione delle attività formative in corso di realizzazione, salvo i casi in cui la risoluzione sia motivata dall'inadempimento delle obbligazioni ivi assunte.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire il trattamento dei dati personali, raccolti in conseguenza e nel corso della presente Convenzione, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, come previsto dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante le Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.

Art. 8 – Legge applicabile e Foro competente

8.1 La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana e per quanto non espressamente convenuto, trovano applicazione la legislazione vigente in materia, nonché le norme dettate dal Codice Civile.

8.2 Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma, con ciò intendendosi derogata ogni altra competenza anche concorrente.

Art. 9 – Registrazione e bolli

9.1 La presente Convenzione, stipulata sotto forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 2674/86 n. 131, a registrazione fiscale in caso d'uso, a cura e a spese della parte richiedente.

9.2 L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico di entrambe le Parti.

Art. 10 – Riservatezza

10.1 Le Parti si impegnano a mantenere riservate le informazioni, i dati, le procedure adottate ed i documenti relativi all'attività convenzionale che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione della presente convenzione.

10.2 Le Parti si impegnano a non fare oggetto di utilizzazione dei dati sopra specificati, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione e di custodirli e conservarli adottando misure di sicurezza idonee ad impedirne l'accesso non autorizzato da parte di terzi.

10.3 La presente clausola di riservatezza è valida sino al termine del rapporto contrattuale oggetto della presente Convenzione.

Art. 11 – Disposizioni finali

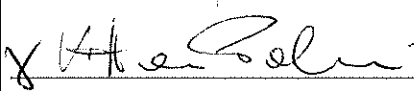
11.1 La presente Convenzione può essere emendato, modificata, sostituita, ampliata solo con atto scritto, firmato da ambo le Parti.

11.2 Nel caso in cui una o più previsioni della Convenzione siano dichiarate nulle, invalide o siano annullate, ciò non pregiudicherà la validità delle altre previsioni a cui sarà comunque data esecuzione, purché nel rispetto delle comuni intenzioni delle Parti e delle loro aspettative.

Roma, 17/02/2026

Università degli Studi Guglielmo Marconi Legale rappresentante p.t. Dott. Alessio Acomanni _____	Federazione Italiana Tiro con l'Arco - FITARCO Legale rappresentante p.t. Dott. Vittorio Polidori  _____
--	---

Le Parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. di aver preso visione di tutte le clausole di cui al presente Accordo, di averle contrattate e di approvare specificatamente i seguenti articoli: art. 4 (Durata, rinnovo e recesso); art. 5 (Utilizzo dei segni distintivi delle Parti); art. 6 (Risoluzione); art. 8 (Legge applicabile e Foro competente); 10 (Riservatezza).

Università degli Studi Guglielmo Marconi Legale rappresentante p.t. Dott. Alessio Acomanni _____	Federazione Italiana Tiro con l'Arco - FITARCO Legale rappresentante p.t. Dott. Vittorio Polidori  _____
--	---